

**FONDO PENSIONE PREVILABOR**  
Iscritto alla I Sezione speciale Albo Covip al n. 1092

**DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE**

### 1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a PREVILABOR sono deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto per un importo annuo massimo di euro 5.164,57 annui.

In questo tetto deducibile rientrano:

- i contributi versati dal datore di lavoro;
- i versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- i contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al predetto fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

### 2. Regime fiscale del fondo pensione

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tuttavia i redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltretutto da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella "white list" concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50 per cento al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50 per cento di tali rendimenti.

### 3. Regime fiscale delle prestazioni

#### 3.1 Prestazioni pensionistiche complementari

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti .

Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

## FONDO PENSIONE PREVILABOR

### Iscritto alla I Sezione speciale Albo Covip al n. 1092

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota applicata sarà del 9 per cento.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici ed equiparati, così come individuati dalla normativa vigente, è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento in modo da determinare una tassazione effettiva su tali proventi del 12,50%. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta con aliquota dal 15% al 9%.

#### 3.2 Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Tale principio si applica nei seguenti casi:

- a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli.
- b) riscatto parziale nella misura del 50% determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria di durata prevista di almeno 12 mesi;
- c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

In tutte le altre fattispecie di anticipazione o riscatto (anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, riscatto per cause diverse) si applica l'aliquota del 23 per cento a titolo di imposta.

NB: IL REGIME FISCALE SOPRA DESCRITTO SI APPLICA A TUTTI I VERSAMENTI EFFETTUATI DAGLI ISCRITTI A PREVILABOR DOPO IL 1° GENNAIO 2007, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 252/2007.  
IL REGIME FISCALE APPLICABILE PER LA QUOTA PARTE DI PRESTAZIONE MATURE IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI VERSATI ANTECEDENTEMENTE A TALE DATA DA COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI A PREVILABOR (O AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, POI TRASFERITISI A PREVILABOR), COMPRESI I COSIDDETTI "VECCHI ISCRITTI", E' DESCRITTO NELLA SEZIONE "DOCUMENTI FISCALI"